



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 438

AREA AMMINISTRATIVA

Politiche Sociali

Determina registrata in data 09/09/2025

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DAL DOMICILIO A
LICEO ARTURO ISSEL DI FINALE LIGURE A/R. ANNO SCOLASTICO 2025/2026
IMPEGNO DI SPESA FINO A GIUGNO 2026.**

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 2 del 23.01.2025, con il quale è stato conferito alla sottoscritta Dirigente l'incarico di direzione dei Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTE le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare,

preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- la Costituzione Italiana riconosce il diritto allo studio delle persone portatrici di handicap, in particolare l'art. 3 sancisce che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, l'art. 32 tutela la salute come diritto dell'individuo, l'art. 34 afferma che “la scuola è aperta a tutti” e l'art. 38 dispone che gli inabili hanno “diritto all'educazione”;
- la sentenza del Consiglio di Stato (Cons. St. sez. VI, 20.05.2009, n. 3104), precisa che “l'organizzazione dell'attività di sostegno socio-assistenziale da parte degli enti locali non possa, in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della Comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. Pertanto, le attività integrative di valenza socio-educativa devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel processo di integrazione”;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 03.03.2009, n. 18, riconosce l'importanza di garantire alle persone con disabilità un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita per garantire il diritto all'istruzione senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità;

VISTA la richiesta pervenuta a questo Comune, prot. n.3918/2025 con cui il genitore della minore F.V. ha richiesto di poter usufruire di intervento socio-assistenziale nella misura del trasporto volto a garantire il trasporto dal domicilio a scuola (Liceo Arturo Issel di Finale ligure) A/R per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTO il comma 3 dell'art. 128 del Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, secondo il quale l'affidamento dei servizi alla persona *“deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”*;

VISTO inoltre il comma 8 del citato art. 128 del Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, che testualmente dispone: *“Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo”*;

RILEVATO che il Consiglio di Stato, esprimendosi sullo schema di decreto legislativo recante il vigente Codice dei contratti pubblici, pur rilevando che *“la disciplina risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella attuale”*, segnalava la portata innovativa dell'art. 128, co. 8 con il quale – relativamente agli affidamenti di servizi alla persona inferiori alla soglia europea – *“si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. Si è inteso, con ciò, recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell'attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione”* (cfr. Relazione agli articoli e agli allegati del 7 dicembre 2022);

RITENUTO pertanto, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia europea, in deroga al principio di rotazione, di procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi all'operatore uscente per garantire la continuità della prestazione in considerazione della particolare situazione di fragilità dell'utente;

VALUTATO il preventivo presentato con nota prot. 31457 del 29.08.2025 da U.S.L.T. Toirano pari a € 70,00 a viaggio di A/R, operatore che ha già effettuato la prestazione nell'anno scolastico 24/25;

RICHIAMATI:

- l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 nei quali si prevede che:

“1. prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto.

2. In caso di affidamento diretto, di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico professionale.”

- l'art. 50 comma 1 lettera a) Dlgs n. 36/2023 nel quale si prevede che “salvo quanto previsto dagli art. 62 e 63 le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”

VISTO l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto:

- il fine che il contratto intende perseguire con l'affidamento, di cui in oggetto, è garantire il diritto allo studio delle persone portatrici di handicap

- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto alunno disabile dal domicilio alla scuola e perseguire con l'affidamento, di cui in oggetto, è garantire il servizio di trasporto scolastico alunno disabile dal domicilio alla scuola A/R;

- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto alunno disabile dal domicilio al Liceo Arturo Issel di Finale ligure e ritorno;

- la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 18, comma 1, secondo capoverso del Dlgs n. 36/2023;

- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 b) servizio - Dlgs n. 36/2023 per le motivazioni sopra specificate e a seguito di valutazione economica del preventivo pervenuto a questo Ente;

- l'importo previsto per il servizio per l'anno scolastico 2025/2026 è stimato in € 13.230,00. esente Iva, esente bolli;

RITENUTO, pertanto, di affidare a U.S.L.T. Toirano il servizio di trasporto ed accompagnamento di alunno disabile residente in un comune dell'ex A.T.S. n. 21 (Pietra Ligure, BORGIO Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo S. Giacomo), fino a fine anno scolastico 2025/2026 e di impegnare la somma presunta di € 13.230,00;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2025-2027, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2025 2026-2027;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

1. di PROVVEDERE, per i motivi espressi in narrativa, ad impegnare la somma di 13.230,00 quale spesa presunta per il trasporto per l'alunna F.V. dal domicilio al Liceo Arturo Issel di Finale ligure fino a fine anno scolastico 2025/2026 al prezzo di € 70,00 a trasporto;

2. di IMPEGNARE la relativa somma sul Bilancio di previsione 2025-2027, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	2025	1508	12021	4100	431	13	4.830,00	B82B0755EF
U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	2026	1526	12021	4100	431	13	8.400,00	B82B0755EF

3. di DARE ATTO che:

- gli impegni di spesa oggetto della presente determinazione saranno esigibili negli anni: 2025-2026;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

4. di DARE ATTO, altresì, che è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo, se dovuto;

5. di DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

7. di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Sandra PEREGO